


# COMUNE DI MALÉ



## Gestione Associata Servizi Bassa Valle di Sole

Prot. n. 9991

Malé, 30.08.2018

### **BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AD OGGETTO "SOSTITUZIONE BALAUSTRINE E PANCHINE PRESSO STADIO DEL GHIACCIO"**

(L.P. 19.07.1990 nr. 23, L.P. 9.3.2016, n. 2 e D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50)

**Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 24 SETTEMBRE 2018 ore 12.00**

**CIG: 760847368A - CUP: D17J18000190007**

Si rende noto che il Comune di Malé (TN), Piazza Regina Elena, n. 17 - 38027, tel. 0463 901103, fax 0463 901116, pec [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it), in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 125 di data 02.08.2018, in delega per l'Associazione Dilettantistica Sportivi Ghiaccio, intende appaltare a mezzo di procedura aperta la fornitura in opera dell'impianto balaustrine e panchine del campo di hockey 30x60 presso lo Stadio del Ghiaccio di Malé.

**Importo a base d'appalto.** L'importo a base d'appalto per la fornitura in oggetto è pari a € 186.224,48.-, di cui € 1.014,48.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Luogo di esecuzione:** La fornitura dovrà essere effettuata presso lo Stadio del Ghiaccio di Malé, località Molini.

**Tempi di esecuzione:** Il montaggio in opera dell'intero impianto dovrà essere eseguito improrogabilmente in 20 giorni naturali e consecutivi.

**Modalità di pagamento:** Si rinvia all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.

**Aggiudicazione:** L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L.P. 09.03.2016 nr. 2 e del relativo regolamento di attuazione, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara e sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli altri elaborati di progetto.

**Documentazione disponibile per i concorrenti.** Il presente bando di gara, gli elaborati di progetto, i modelli per rendere le dichiarazioni e per la formulazione dell'offerta economica, sono disponibili sul sito internet [www.comunemale.it](http://www.comunemale.it) e possono essere ritirati in copia presso l'Ufficio tecnico comunale in orario d'ufficio.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara saranno rese note esclusivamente tramite pubblicazione sul sito informatico del Comune di Malé. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possano comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad avvalersi dei modelli

predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando.

**Informazioni a carattere procedurale e tecnico** possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo telefax o a mezzo PEC al Comune di Malé (tel. 0463/900103 - telefax 0463/901116 - **indirizzo PEC** [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)). Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono, di fax e di PEC.

Le risposte saranno fornite prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno inviate a mezzo PEC oppure via fax a tutti i concorrenti.

## 1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa dovrà far pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 SETTEMBRE 2018** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando a:

**Comune di Malé Ufficio protocollo Piazza Regina Elena, n. 17 - 38027 - MALÉ (TN)**

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, **riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente.**

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero un funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca** o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

**Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura:**

**GARA D'APPALTO RELATIVA A "SOSTITUZIONE BALAUSTRATE E PANCHINE PRESSO STADIO DEL GHIACCIO".**

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

**A) una busta chiusa recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** contenente:

- DICHIARAZIONE di cui al successivo paragrafo 5.1.1;
- DOCUMENTAZIONE prevista al paragrafo 2.5;
- ricevuta di versamento del CONTRIBUTO a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità di cui al paragrafo 5.1.2;
- Documento "PASSOE" rilasciato dal sistema AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto specificato al paragrafo 5.1.3;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6;

B) una busta chiusa recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**" contenente la documentazione tecnica redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 5.2, da presentarsi a pena di esclusione;

C) una busta chiusa recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" contenente l'offerta economica redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 5.3, da presentarsi a pena di esclusione.

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, al Comune di Malé - Ufficio protocollo, Piazza Regina Elena, n. 17 - 38027 MALÉ (TN), che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati.

Comune di Malé - Ufficio protocollo, Piazza Regina Elena, n. 17 - 38027 MALÉ (TN), che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto concorrenziale le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

## **2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

### **2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso

di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 'cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lett. f), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e **soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, c. 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-ò/s, c. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 2.2 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (cfr., in proposito, l'estratto normativo allegato).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle

finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi (art. 37, del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, c. 3, del d.m. 14 dicembre 2010.

### **2.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure ad equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto con indicazione dell'oggetto sociale** (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente all'esecuzione della fornitura in appalto).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **2.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Non previsti.

### **2.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe:

---

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle, oggetto dell'appalto, di importo complessivo minimo pari a Euro 150.000.00 (€ centocinquantamila/00.-).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte 11, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme del/dei contratto/i di appalto e della/e fattura/e quietanzata/e dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme del/dei contratto/i di appalto e della/e fattura/e quietanzata/e dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### **2.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 2.3 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 2.5 deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

## **2.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **3. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del Codice:

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **4. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 26 della l.p. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte 11, lettera D) le parti delle prestazioni, che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, c. 2, del d.lgs. 50/2016, non può essere superiore al limite del 30% dell'importo del contratto.

La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, c. 3, della l.p. n. 2/2016, l'aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questa fornitura e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali forniture. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, c. 6, della l.p. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.RR 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., valutata in base ai seguenti elementi:

A) ELEMENTI TECNICI (PUNTEGGIO TECNICO)	70
B) ELEMENTI ECONOMICI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	30
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>	<b>100</b>

L'offerta dovrà essere redatta **su carta resa legale** (una marca da bollo di € 16.00 ogni 4 facciate, compresa la copertina), con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando il modulo di cui al successivo capoverso e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

**La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione dell'allegato "Modulo d'offerta".** La compilazione avviene mediante l'indicazione, da parte dell'offerente della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere: **in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.** Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Il suddetto modulo dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero da un suo procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Le correzioni al ribasso percentuale dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore **o di ciascuna** impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il ribasso percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore o di ciascuna impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- > la mancata sottoscrizione in calce dell'offerta economica, con le modalità sopra indicate;
- > la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere).

## 5.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai punti successivi nonché la documentazione richiesta al paragrafo 1 A) dovranno essere inseriti in un'apposita busta denominata "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e inserita nel plico esterno unitamente alle buste B e C contenenti rispettivamente la documentazione tecnica e l'offerta economica.

### 5.1.1 DICHIARAZIONE



1. Informazioni sull'operatore economico;
2. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
3. L'assenza o la presenza di motivi di esclusione;
4. Possesso dei requisiti di partecipazione;
5. La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo "TUTELA DELLA PRIVACY" della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente.

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere **resa e sottoscritta** dai seguenti soggetti:

<b>Documento</b>	<b>Impresa singola</b>	<b>RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.</b>	<b>Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016</b>
<b>Allegato A</b>	Il legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa associata firmata dal proprio legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa consorziata partecipante alla procedura firmata dal proprio legale rappresentante.* Una dichiarazione del consorzio firmata dal proprio legale rappresentante.*

### 5.1.1.2. Soccorso istruttorio per la Dichiarazione di partecipazione –Allegato A

9

presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. Mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.).

### **5.1.2 CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C.**

All'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" l'impresa dovrà inserire **la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo** di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici)- delibera ANAC 21 dicembre 2017, n. 1300, pubblicata in G.U. 27 gennaio 2018, n. 22- secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet [www.avcp.it](http://www.avcp.it), Area "Servizi ad accesso riservato", sezione "Servizio Riscossione Contributi", e di seguito riportate.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi **on line**, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG indicato nelle premesse della presente lettera d'invito**, che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta (con le modalità di seguito descritte), all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **In contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta, come sotto descritto.

**A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore.** Qualora il documento presentato non fornisca prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

**Soggetto tenuto alla presentazione e alla firma del versamento all'A.N.A.C.**

Saranno tenuti alla presentazione ed alla firma digitale del versamento all'A.N.A.C. i seguenti soggetti.

<b>Documento</b>	<b>Impresa singola</b>	<b>RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.</b>	<b>Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016</b>
<b>Versamento A.N.A.C.</b>	Il legale rappresentante.*	Il legale rappresentante* dell'impresa capogruppo.	Il legale rappresentante* del consorzio.

#### 5.1.2.1 Soccorso istruttorio per il versamento all'A.N.A.C.

**Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

1. mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
2. ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
3. effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dall'invito.

### 5.1.3 DOCUMENTO “PASSE” E VERIFICA DEI REQUISITI

L'operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione AVCP nr. 111/2012. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il **CIG 66575521B6** riferito alla presente gara. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Per tutti i profili tecnici e operativi dell'accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nr. 111 dd. 20.12.2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i dati specifici richiesti dal medesimo sistema per permettere ad ANAC l'acquisizione dei documenti di comprova presso gli enti certificanti.

La mancata allegazione del PASSOE non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri di aver provveduto entro la data di presentazione dell'offerta alla registrazione presso il servizio AVCPASS.

#### 5.1.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", tramite l'impresa capogruppo:

**A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

#### 5.1.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR **445/2000** o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

**5.1.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

**a) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 nr. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, la seguente documentazione a corredo di quanto dichiarato nella dichiarazione di cui al paragrafo 5.1:

a.1) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) R.D. nr. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2) la dichiarazione resa dal legale rappresentante (o da suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000:

- il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- l'impegno nei confronti del concorrente e dell'amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure per qualsiasi ragione non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

a.3) l'originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure per qualsiasi ragione non sia più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avvalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti al precedente punto a.3.

**b) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 nr. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina provvede il Tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto 4 della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a, b e c. L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

## 5.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

All'interno della busta denominata "BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. Schede tecniche dei prodotti forniti
2. Relazione tecnica descrittiva
3. Offerta tecnica (Elementi C)

**La relazione non potrà superare il numero di 50 facciate complessive in formato A4 e massimo 50 righe per facciata. Non saranno valutate le righe e/o facciate in eccesso.**

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016

La mancanza dei documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) comporta l'**esclusione dalla procedura di gara**.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice l'accertamento in ordine alla **sussistenza dei requisiti minimi** obbligatori comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la **valutazione dei requisiti migliorativi** soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

In nessun caso sarà consentita la presentazione in un secondo momento di documentazione mancante.

La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Le offerte condizionate o duplici (con alternative) non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**.

La Commissione Giudicatrice attribuirà all'offerta tecnica un punteggio fino a **70 punti** sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati:

### Elementi di valutazione

N.	Elementi di valutazione	Punteggio Max disponibile Q
A	Elemento A - Struttura e capacità organizzativa della società	20
B	Elemento B - Qualità tecnica e estetico funzionale della fornitura	35
C	Elemento C - Garanzie e tempi di fornitura	15
<b>Totale</b>		<b>70</b>

Ogni elemento di valutazione è a sua volta suddiviso in sub-elementi e valutato sulla base dei seguenti criteri:

## Elementi e Sub elementi di valutazione

Rif.	Elementi di valutazione	Peso ponderale (Punteggio massimo attribuibile) (Q)
<b>A</b>	<b>Elemento A - Struttura e capacità organizzativa della società</b>	<b>20 di cui:</b>
A.1	Struttura, organizzazione e qualifiche di responsabile del contratto, gruppo di gestione e maestranze impiegate	12
A.2	Impegno del concorrente ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a imprese locali	4
A.3	Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni oggetto del contratto	2
A.4	Possesso di una certificazione ambientale	2
<b>B</b>	<b>Elemento B - Qualità tecnica e estetico funzionale della fornitura</b>	<b>35 di cui:</b>
B.1	Qualità tecnica delle forniture con riferimento a materiali, robustezza della struttura, stabilità, durabilità, resistenza ad abrasioni, corrosione ed urti, ecc. in relazione a specifiche di spessori, tipologia assemblaggi, trattamenti, ecc.	30
B.2	Qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera	5
<b>C</b>	<b>Elemento C - Garanzie e tempi di fornitura</b>	<b>15 di cui:</b>
C.1	Estensione della garanzia oltre il periodo minimo di legge (anni 2)	6
C.2	Riduzione tempi di consegna	4
C.3	Servizio di assistenza postvendita, assistenza tecnica, tempi di disponibilità dei pezzi di ricambio e integrazioni di elementi nel tempo	5
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi e la formazione della graduatoria avverrà tramite il **metodo aggregativo compensatore** così matematicamente definito:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

In particolare per ogni singola offerta da valutare la commissione seguirà la di seguito riportata

procedura.

Per gli elementi **di valutazione suddivisi in sub-elementi**:

1. Ogni commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri di valutazione” sopra esposti.
2. Verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento di valutazione in esame.
3. Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.
4. Verrà attribuito all’elemento di valutazione un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-elementi che lo compongono.
5. Verrà riparametrato il punteggio attribuito all’elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Per gli **elementi di valutazione privi di sub-elementi**:

1. Ogni commissario attribuirà un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei “criteri di valutazione” sopra esposti.
2. Verrà attribuito all’elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all’elemento di valutazione in esame.
3. Verrà riparametrato il punteggio attribuito all’elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Il calcolo del **punteggio complessivo** dell’offerta tecnica sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Per quanto riguarda l'elemento C i punteggi verranno attribuiti come di seguito:

#### **C.1. Estensione della garanzia oltre il periodo minimo di legge (anni 2)**

Il concorrente in sede di offerta potrà proporre, rispetto alla garanzia minima prevista da legge, l’estensione della stessa, esprimendola in mesi. L’estensione offerta della garanzia concorre all’assegnazione dei punteggi di cui sopra.

Il coefficiente  $V(a)_i$  massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all’offerta con valore più alto, per l’estensione della garanzia oltre il periodo minimo di 24 mesi.

Il coefficiente  $V(a)_i$  relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)_i = \frac{\text{valore oltre i 24 mesi offerta in esame}}{\text{valore oltre i 24 mesi offerta migliore}}$$

#### **C.2 Tempi di consegna**



Sarà premiata la maggiore anticipazione della consegna e posa in opera del materiale rispetto al termine massimo previsto, espressa in giornate.

Il coefficiente  $V(a)_i$  massimo disponibile verrà attribuito all'offerta con valore più alto.

Il punteggio relativo alle altre offerte sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{(20 - \text{valore offerta in esame})}{(20 - \text{valore offerta migliore})}$$

### C.3 Servizio di assistenza postvendita

Il concorrente deve specificare l'eventuale disponibilità a fornire alle condizioni ritenute più idonee pezzi di ricambio o altre prestazioni oltre al tempo di intervento espresso in ore, per le manutenzioni. L'assegnazione dei punti per l'intervento di manutenzione sarà effettuata tenendo conto del tempo di intervento definito come il tempo trascorso dalla notifica dell'ordine e all'intervento presso lo stadio del ghiaccio.

I documenti relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati pena l'esclusione dalla procedura di gara dai seguenti soggetti.

	<b>Impresa singola</b>	<b>RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.</b>	<b>Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016</b>
<b>Modulo offerta tecnica</b>	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.
<b>Relazione tecnica descrittiva</b>	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.

### 5.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

All'interno della busta denominata "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. Modulo offerta economica
2. Dichiarazione subappalto (eventuale).

Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo all'impresa che avrà presentato il miglior prezzo offerto per il servizio oggetto dell'appalto mediante un'interpolazione lineare tra sconto minimo e sconto massimo. In simboli:

$V_{ai}$	$R_a$
=	$R_{max}$

dove:

- **Vai** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
- **Ra** = Valore(ribasso) offerto dal concorrente a;
- **Rmax** = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

*Quando il concorrente a non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0 (zero), così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1 (uno).*

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

I prezzi risultanti dall'offerta dell'operatore economico si intendono espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo della fornitura, relativamente alle quantità indicate nell'allegato Capitolato speciale.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l'ordine/contratto dell'Amministrazione venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

L'offerente dovrà dare, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**, evidenza dei costi per la manodopera e per la sicurezza aziendali, come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere specificatamente quantificati.

I documenti relativi all'offerta economica dovranno essere firmati **pena l'esclusione** dalla procedura di gara dai seguenti soggetti:

	<b>Impresa singola</b>	<b>RTI da costituire e Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.</b>	<b>Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016</b>
<b>Modulo offerta economica</b>	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.
<b>Allegato modulo costi della sicurezza aziendale</b>	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.
<b>Richiesta di subappalto (eventuale)</b>	Il legale rappresentante*	Il legale rappresentante* di ciascuna impresa raggruppata	Il legale rappresentante* del consorzio.

## 6. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

### 6.1 APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **lunedì 24 SETTEMBRE** ad ore **14:00**, presso la **Residenza Municipale, in Piazza Regina Elena, n. 17 - 38027 MALÉ**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il Presidente della gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il medesimo Presidente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente procedura;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 5.1;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento alla commissione tecnica: custodia sotto chiave nella cassaforte del Comune e loro apertura da parte della commissione direttamente presso la sede.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, fino all'istituzione della Banca dati; nazionale degli operatori economici, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

### 6.2 COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 21, c. 5, della l.p. n. 2/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione tecnica e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del Codice.

### 6.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente della gara procederà a consegnare gli atti alla commissione tecnica.

La commissione tecnica, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione tecnica procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando.

Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Presidente di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, in seduta pubblica, il Presidente redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 6.3.1.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b), del Codice, sarà disposta l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

### 6.3.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il responsabile dell'Amministrazione, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il responsabile dell'Amministrazione richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il responsabile dell'Amministrazione, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il responsabile dell'Amministrazione propone l'esclusione, ai sensi degli artt. 59, c. 3, lett. c), e 97, c. 5 e 6, del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. L'esito delle valutazioni e verifiche di cui sopra è comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

## 7. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 22, c. 9, della l.p. n. 2/2016, il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua anche in relazione ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 22 della l.p. n. 2/2016 e dell'art. 85, c. 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Assenti dell'art. 95, c. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace", ai sensi dell'art. 22, c. 9, della l.p. n. 2/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, c. 4-bis, e 89, e dall'art. 92, c. 3, del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, c. 2 e 3, d.lgs. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25-bis della l.p. n. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, c. 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 26, c. 10, l.p. n. 2/2016, l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c-bis), del Codice.

## 8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:

1. nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
2. le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
3. l'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Il Responsabile del Procedimento, di cui la L.P. 23/1992, è l'ing. STABLUM NOEMI.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni tali da determinare l'irregolarità della procedura.

## 9. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

L'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Malé, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

L'impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Malé, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Responsabile del Procedimento dell'Ente.

Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

Ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l'aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto d'appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare

all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n.136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

## 10. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

## 11. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**Titolare del trattamento** dei dati personali è il Comune di Malé (di seguito, il "Titolare").

Preposto al trattamento è il Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici dell'Amministrazione; i dati di contatto sono: Piazza Regina Elena, n. 17 - 38027 MALÉ tel. 0463/901103, fax 0463/901116, e-mail uffcu. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro all'Interessato** in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

## 12. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

### 13. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dell'Ufficio Tecnico-Gestione Associata Bassa Val di Sole, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

### 14. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFLAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

### 15. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

### 16. TRASFERIMENTO EXTRA EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea

### 17. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.





